

Legge regionale 31 agosto 1981 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TITOLO II

DIRITTI SINDACALI ED ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE AMMINISTRATIVE

Art. 66

Sono considerate rappresentanze sindacali operanti all' interno della categoria quelle costituite ai sensi dell' art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle rappresentanze sindacali compete la contrattazione con l' Amministrazione di tutti i problemi inerenti al rapporto di impiego ed alle condizioni di lavoro.

I dipendenti che fanno parte degli organi direttivi delle rappresentanze di cui al precedente comma sono dirigenti sindacali.

Per il riconoscimento dei dirigenti sindacali l' organismo sindacale competente è tenuto a darne regolare e formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Per il libero esercizio del loro mandato i dirigenti sindacali:

- a)** non sono soggetti alla dipendenza funzionale stabilita da leggi o regolamenti, quando svolgono attività sindacali;
- b)** durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti e aspettative di carattere giuridico ed economico inerenti alla qualifica funzionale rivestita;
- c)** il mutamento di mansioni, il trasferimento ad altro servizio e comunque ad altra sede di servizio, nonché il comando possono essere disposti nei loro confronti fino ad un anno dopo la cessazione dell' incarico solo previo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale; si prescinde da tale nulla osta in casi di specifica richiesta da parte del dipendente interessato.

(1)

La mansione di << rappresentanza sindacale >> contenuta nella presente legge s'

intende riferita alle rappresentanze sindacali di cui al presente articolo.

Note:

1 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983

Art. 67

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 68

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 69

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 70

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 71

In materia di ritenute per contributi sindacali si applicano le disposizioni di cui all' articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed all' articolo 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 72

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 33/1987

2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 73

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

2 Secondo comma interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 13/1989

3 Secondo comma sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 47/1990

4 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 74

(1)

Ai dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche si applicano le norme contenute nelle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, 12 dicembre 1966, n. 1078, nell' articolo 31, primo comma, e nell' articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L' autorizzazione ad assentarsi dal servizio, ai sensi delle norme di cui al precedente comma, per il tempo necessario all' espletamento del mandato, non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La Giunta regionale, sentite le locali associazioni ANCI e UPI, provvede, con apposito atto, a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione all' entità degli incarichi svolti e indicando la documentazione necessaria.

L' autorizzazione di cui al secondo comma viene concessa altresì ai dipendenti regionali che, fuori dai casi previsti dalle norme citate, siano componenti dell' Assemblea generale delle Unità sanitarie locali, ovvero dei Comitati preposti al controllo degli atti delle Amministrazioni pubbliche locali nonché ai dipendenti regionali che rivestono la carica di presidente di Enti pubblici di particolare rilevanza. L' autorizzazione è concessa a richiesta rispettivamente dell'Unità sanitaria locale, del Comitato o dell' Ente, previo parere del Consiglio di Amministrazione del personale.

(2)

I dipendenti regionali eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno altresì diritto, ai sensi del secondo comma dell' articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.

I dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche di particolare importanza, fuori dai casi previsti dalle norme citate, possono essere, a domanda, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del rispettivo mandato ovvero possono usufruire di permessi non retribuiti ai sensi del secondo comma dell' articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

I periodi trascorsi in aspettativa ai sensi del presente articolo sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati, salvo che per il congedo ordinario.

Note:

1 Articolo abrogato con i limiti previsti dall' articolo 22, primo comma, L.R. 1/87.

2 Parole aggiunte al quarto comma da art. 8, comma 1, L. R. 13/1989

Art. 75

Per quanto non previsto nel presente titolo, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano nei modi previsti per i dipendenti dello Stato.